

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 19 bis

(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane) (1)

- 1.** L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
- 2.** L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
 - a)** esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;
 - b)** provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
 - c)** provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
 - d)** cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - d bis)** effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
 - d ter)** segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;
 - e)** adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..

(2)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 7/2011

2 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021

, con effetto dall'1/1/2022.

3 Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.